

D.L. 3 maggio 2001, n. 159

Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

(GU n. 102 del 4 maggio 2001)

Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
